

STATUTO

ASSOCIAZIONE "SERGHEJ RACHMANINOV A.P.S."

ART. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

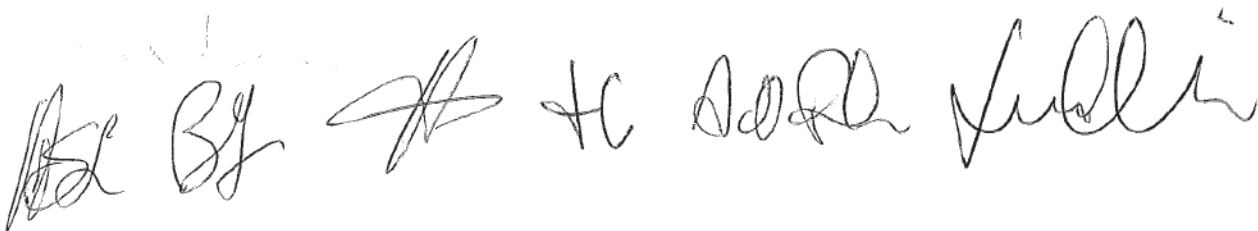
1. È costituita, nel rispetto del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., di seguito indicato come CTS, e del Codice civile, l'Associazione denominata: "SERGHEJ RACHMANINOV Associazione di Promozione Sociale", in brevità anche solo "SERGHEJ RACHMANINOV A.P.S."
2. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e in costanza della stessa, l'Associazione potrà spendere e utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo APS.
3. Essa ha durata illimitata.
4. L'Associazione ha sede legale in corso Vittorio Emanuele n. 126 nel comune di Salerno. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo, successivamente comunicata agli uffici competenti da parte del Legale rappresentante.
5. L'Associazione potrà, inoltre, istituire sedi secondarie con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2) FINALITÀ E ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

1. Finalità generali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, fondando la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali di democrazia, partecipazione sociale e sussidiarietà (art. 5 CTS). In particolare, si propone di:

- a) valorizzare, promuovere e diffondere la musica classica in tutte le sue forme e generi, a livello locale, nazionale e internazionale;
- b) organizzare, promuovere e partecipare a manifestazioni musicali quali concerti, rassegne, festival, convegni, concorsi, lezioni-concerto, viaggi studio e attività analoghe, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
- c) ricercare, sperimentare, produrre e diffondere opere di compositori classici italiani e internazionali, con particolare attenzione alla creazione di nuove composizioni;
- d) incentivare forme di collaborazione e coproduzione musicale tra associati e con altre organizzazioni, promuovendo reti e progetti culturali su scala nazionale;
- e) promuovere l'educazione musicale e la formazione artistica mediante corsi, seminari,



Handwritten signatures of the board members, including the President and the Legale Rappresentante.

laboratori, scuole di formazione e altre iniziative didattiche;

f) collaborare con istituzioni scolastiche, conservatori, enti culturali e associazioni affini per la promozione e l'educazione musicale;

g) realizzare iniziative culturali e artistiche che contribuiscano alla crescita sociale e alla partecipazione civica degli associati e della collettività.

2. Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.lgs. 117/2017:

- o educazione, istruzione e formazione professionale, comprese attività culturali a finalità educativa (lett. d);
- o interventi di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale e del paesaggio, in particolare musicale (lett. f);
- o organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, comprese attività editoriali e di promozione del volontariato e della partecipazione sociale (lett. i).

3. Attività secondarie e strumentali

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali al perseguimento dei fini statutarî, secondo quanto previsto dall'art. 6 CTS. L'individuazione di tali attività è di competenza del Consiglio Direttivo, nel rispetto dei limiti previsti per le APS e senza alterare la natura non lucrativa dell'ente.

Le attività commerciali marginali, eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 CTS, saranno esclusivamente strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali. L'individuazione delle tipologie di attività commerciali marginali è di competenza del Consiglio Direttivo, previo rispetto dei limiti normativi e delle disposizioni fiscali vigenti.

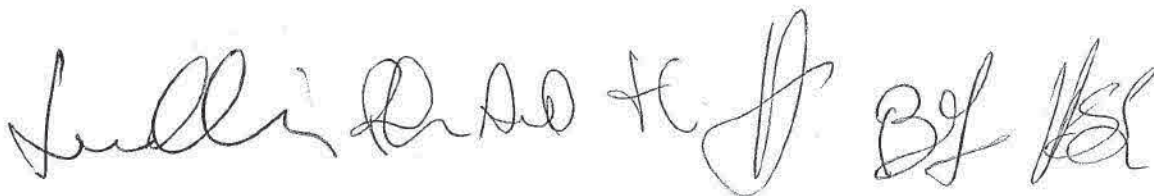
4. Raccolta fondi e trasparenza

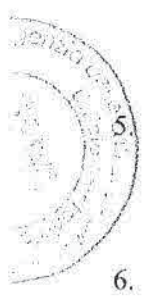
L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi per il finanziamento delle proprie attività istituzionali, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza verso i sostenitori e il pubblico, conformemente all'art. 7 CTS.

5. Collaborazioni e partenariati

L'Associazione può stipulare convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati, istituzioni culturali, accademie e altre associazioni, al fine di valorizzare e promuovere la musica classica e realizzare progetti di interesse generale coerenti con le finalità statutarî.

ART. 3) AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI



- 
1. All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche tutti i soggetti, persone fisiche di ambo i sessi, di ogni convinzione, ideologia, confessione che si rispecchino nei fini dell'Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali.
 2. Gli associati hanno stessi diritti e stessi doveri. Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi associati.
 3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
 4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, nella quale deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
 5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
 6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
 7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
 8. La quota sociale, eventualmente deliberata dall'Assemblea, è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4) DIRITTI E DOVERI

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - d) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
 - e) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - f) denunciare i fatti che ritengano censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;
2. Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall'Assemblea.



Spetta, inoltre, agli associati:

- a) rispettare le delibere degli organi sociali;
- b) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- c) non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- d) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 5) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri di cui al precedente articolo 4 del presente statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi 10 giorni.
4. L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione adottata dal Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo assembleare.
6. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 6) ORGANI SOCIALI

1. Sono organi sociali dell'Associazione:
 - a) Assemblea degli associati;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Organo di controllo, ove obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



ART. 7) ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati.
2. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
3. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro degli associati.
4. Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea si considera il numero dei soci aventi diritto al voto.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona appositamente nominata dai convenuti all'Assemblea stessa.
6. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
7. La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.
8. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail con notifica di recapito spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
9. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
10. In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
11. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
12. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.
13. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8) COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea:
 - a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

[Handwritten signatures and initials]

- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo art. 11 del presente statuto;
- g) delibera sull'eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante socio in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;
- h) delibera sull'eventuale richiesta di riesame promossa dal socio escluso in merito alla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo;
- i) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- j) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- k) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ART. 9) ASSEMBLEA ORDINARIA

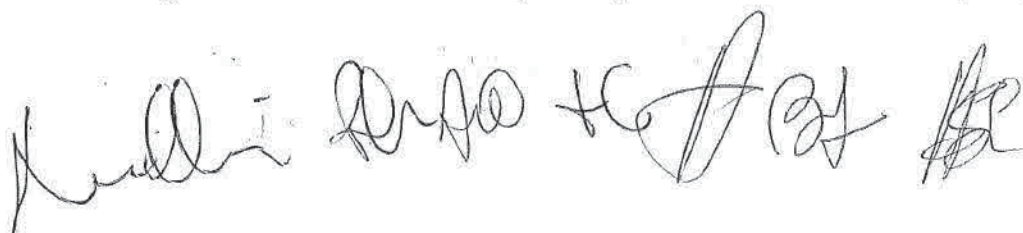
1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 10) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 degli associati o, in assenza di tale quorum, in seconda convocazione con almeno metà più uno degli associati. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione.
2. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la trasformazione, la fusione e la scissione con la presenza di almeno i 3/4 degli associati e il voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti.

ART. 11) CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere

The image shows five handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the Board of Directors (Consiglio Direttivo) mentioned in the preceding article. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized manner.

revocato.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 anni ed è composto, sempre in numero dispari e nel rispetto del criterio di alterità degli organi associativi, da un numero minimo di 3 a un numero massimo di 9 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea, tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuiti dalla legge alla competenza esclusiva dell'Assemblea.
6. In particolare, tra gli altri compiti:
 - a) nomina e revoca il Presidente e il Vicepresidente, tra i propri componenti;
 - b) amministra l'Associazione;
 - c) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - e) predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - f) delibera in ordine a tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - g) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - h) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
 - i) delibera sulle richieste di ammissione e sulla esclusione degli associati.
7. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
8. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo integra la propria composizione con i primi in graduatoria tra i candidati consiglieri che sono risultati "non eletti". Allorché questa graduatoria fosse esaurita o inesistente, il Presidente convoca l'Assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza.

ART. 12) PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE



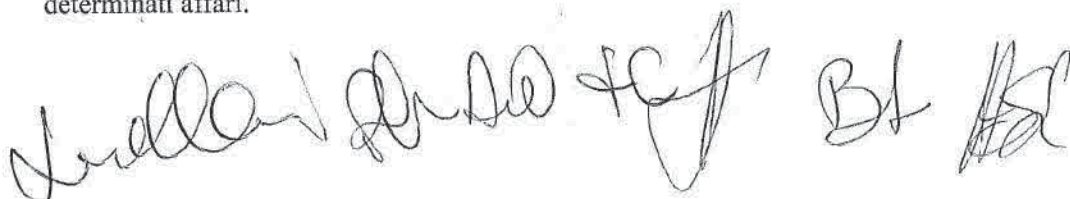
1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13) DIRETTORE ARTISTICO

1. È nella facoltà del Consiglio Direttivo nominare il Direttore Artistico, il quale sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico. Dirige l'Associazione nello svolgimento delle proprie attività, secondo gli indirizzi e le direttive del Consiglio Direttivo.

ART. 14) ORGANO DI CONTROLLO

1. Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del CTS, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo monocratico.
2. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
3. All'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
6. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in dark ink. From left to right, there is a long, flowing signature, followed by a series of initials and a signature that appears to be 'BT'.

7. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, a condizione che sia composto da un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.

ART. 15) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 del D.Lgs 117/2017, può deliberare di nominare – nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all'Organo di Controllo, ai sensi del comma 6 del precedente articolo - un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 16) LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, debitamente vidimato.

Tutti i libri sociali devono essere vidimati all'atto della loro istituzione secondo le modalità previste dal RUNTS o dalla prassi ministeriale, e conservati presso la sede legale dell'Associazione, disponibili per la consultazione degli organi competenti e degli associati secondo quanto previsto dal CTS.

2. Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 17) RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
- a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi da convenzioni;
 - g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
2. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa

[Handwritten signatures and initials]

intestati.

3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.
4. L'Associazione predispone rendicontazioni separate per eventuali contributi pubblici o fondi ricevuti tramite convenzioni o progetti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, e ne dà evidenza nel bilancio consuntivo e, se richiesto, nel bilancio sociale.

ART. 18) BILANCIO E RENDICONTAZIONE

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, dei relativi Decreti attuativi e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore nei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 19) BILANCIO SOCIALE

1. Il Bilancio sociale è redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 21) REGOLAMENTI INTERNI E PROCEDURE OPERATIVE

L'Assemblea può approvare regolamenti interni che disciplinino nello specifico le procedure operative per le elezioni degli organi sociali, le modalità di convocazione e svolgimento delle assemblee, nonché ogni altro aspetto organizzativo e amministrativo ritenuto necessario per il buon



funzionamento dell'Associazione, nel rispetto dello statuto e della normativa vigente.

ART. 22) NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Fulli
Pole Ar
Sened Ogo

Time Ar
Yulle Akh

Bunafhy
Pichela Sabunio Liard